

Vista la nota pervenuta in data 13/04/2018 al n. prot. 0019104, con cui il dipendente cod. ind. N. 1703, nato a Catania in data 01/10/1953 ed in servizio di ruolo presso quest'Azienda con il profilo di Infermiere Generico con un anno di corso Esperto (cat. C), ha dichiarato di voler recedere dal rapporto di lavoro dall'01/07/2018, per poter usufruire del beneficio previdenziale dell'APE Sociale, a seguito di comunicazione dell'I.N.P.S., allegata in copia alla citata nota;

Vista la nota dell'I.N.P.S. - Sede Provinciale di Catania del 10/04/2018 con cui si comunica al dipendente in oggetto il riconoscimento delle condizioni di accesso all'APE Sociale, con indicazione della prima decorrenza utile a partire dall'01/01/2018;

Visto il C.C.N.L. del comparto Sanità del 21/05/2018, che all'art. 73 comma 1 lett. b) prevede, tra i casi di risoluzione del rapporto di lavoro, le dimissioni del dipendente, stabilendo, al successivo comma 3, che, in tale ipotesi, deve darsi comunicazione scritta all'Azienda di appartenenza, nel rispetto del termine di preavviso;

Accertato che, nella specie, sono stati rispettati i termini di preavviso (mesi 2) prescritti dall'art. 72, commi 1, 2 e 3 del citato C.C.N.L.;

Vista, altresì, l'istanza prot. n. 0028081 del 15/06/2018, con la quale il dipendente di che trattasi ha chiesto, ai sensi dell'art. 80 comma 3 L. n. 388/2000, in relazione alla comunicazione di recesso sopra citata, il riconoscimento del beneficio di due mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di servizio prestato per invalidità superiore al 74%;

Visto l'art. 80 comma 3 della L. 23/12/2000 n. 388 (legge finanziaria 2001), secondo cui, a decorrere dall'anno 2002, agli invalidi per qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta un'invalidità superiore al 74 per cento o ascritta alle prime quattro categorie della tabella A del D.P.R. 30/12/1981 n. 834 e succ. modif., è riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva;

Viste le indicazioni fornite sull'argomento dall'IN.P.D.A.P. con Informativa n. 75 del 27/12/2001, con Circolare n. 36 dell'08/07/2003, con nota operativa n. 36 dell'08/06/2006, in cui si precisa che destinatari della surriportata disposizione normativa sono i lavoratori appartenenti alle categorie ivi contemplate in servizio all'01/01/2002 che presentino istanza per il riconoscimento del beneficio in questione relativamente a trattamenti pensionistici decorrenti dal 02/01/2002 e che detto beneficio va calcolato sul servizio effettuato a decorrere dalla data di presentazione della relativa istanza finalizzata alla visita presso la Commissione sanitaria competente;

Vista la documentazione prodotta dal dipendente in oggetto a corredo della richiesta di riconoscimento dei benefici contributivi previsti dalla sopra richiamata normativa, e precisamente

copia di n. 4 verbali di visita medico - collegiale con relativa dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la conformità delle suddette copie ai rispettivi originali;

Ritenuto, per quanto sopra, di poter accogliere l'istanza del dipendente cod. ind. N. 1703, riconoscendo in favore dello stesso l'anzianità figurativa prevista dall'art. 80 comma 3 L. n. 388/2000, da calcolarsi, come da prospetto allegato al presente atto, in relazione alla documentazione prodotta;

Visto l'art. 1 commi da 179 a 186 della Legge n. 232 dell'11/12/2016 (Legge di Bilancio 2017), con le successive modifiche ed integrazioni di cui alla Legge n. 205 del 27/12/2017 (Legge di Bilancio 2018), che prevede in via sperimentale, dall'01/05/2017 al 31/12/2018, per determinate categorie di soggetti ed in presenza dei requisiti anagrafici e contributivi ivi indicati, la possibilità di beneficiare, a domanda, di un'indennità (c.d. Ape Sociale) fino al compimento dell'età anagrafica prevista per l'accesso alla pensione di vecchiaia di cui all'art. 24 comma 6 del D.L. n. 201/2011, conv. in L. 214/2011;

Visto il D.P.C.M. 23/05/2017 n. 88 recante il "Regolamento di attuazione dell'art. 1 commi da 179 a 186 della L. 11/12/2016 n. 232, in materia di APE Sociale", nonché la Circolare I.N.P.S. n. 100 del 16/06/2017, che dettano le modalità applicative dell'istituto dell'APE Sociale, stabilendo che l'istruttoria delle relative domande sia di competenza dell'I.N.P.S.;

Accertato, come da prospetto allegato al presente atto, che il dipendente in oggetto, nato in data 01/10/1953, alla data del 30/06/2018 ha compiuto il 64° anno di età e maturato un'anzianità contributiva complessiva di anni 36, mesi 2 e gg. 7, per essere stato assunto in data 02/05/1983, per il riconoscimento del beneficio contributivo di cui all'art. 80 comma 3 della L. 23/12/2000 n. 388 pari a complessivi anni 1 e gg. 8, in relazione alla documentazione prodotta dall'interessato;

Che, pertanto, alla data dell'01/10/2020 il suddetto sarà in possesso del requisito anagrafico previsto dalla vigente normativa per l'accesso alla pensione di vecchiaia relativamente all'anno 2020 (anni 67);

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di dover prendere atto delle dimissioni rassegnate dal dipendente cod. ind. N. 1703, Infermiere Generico con un anno di corso Esperto (cat. C), dichiarando, per gli effetti, risolto, per recesso, il rapporto di lavoro del medesimo, a decorrere dall'01/07/2018;

Responsabile del procedimento: Dr.ssa Virzi G. Maria Pia;

DISPONE

Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono ripetuti e trascritti:

- prendere atto delle dimissioni rassegnate dal dipendente cod. ind. N. 1703, Infermiere Generico con un anno di corso Esperto (cat. C), e per gli effetti dichiarare risolto, per recesso, a decorrere dall'01/07/2018, il rapporto di lavoro del medesimo;
- accogliere l'istanza del dipendente in questione, riconoscendo in favore dello stesso l'anzianità figurativa prevista dall'art. 80 comma 3 L. n. 388/2000, da calcolarsi come da prospetto allegato al presente atto, in relazione alla documentazione prodotta;
- dare atto che alla data dell'01/10/2020 il dipendente in questione sarà in possesso del requisito anagrafico previsto dalla vigente normativa per l'accesso alla pensione di vecchiaia relativamente all'anno 2020 (anni 67);
- trasmettere, a cura dell'Ufficio Trattamento Economico, la documentazione necessaria alla corresponsione, da parte degli Istituti a ciò preposti, del trattamento di quiescenza e di fine rapporto alla data del raggiungimento dei requisiti per il collocamento a riposo;
- notificare il presente atto al dipendente in oggetto, dandone, altresì, comunicazione alla struttura di appartenenza dello stesso.

Su delega del Direttore Generale f.f.

Il Direttore del Settore Risorse Umane

(Dott.ssa Caterina Ferrante)